

CIRCOLARE N. 21

Caltagirone, 19 settembre 2024

AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL D.S.G.A.

Oggetto: **Autorizzazione per libera professione, libera attività e collaborazioni plurime**

Si comunica alle SS.LL. che in merito alle procedure di autorizzazione per libera professione, libera attività e collaborazioni plurime la normativa prevede che i dipendenti pubblici non possano svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. La normativa che disciplina le autorizzazioni per libera professione, libera attività e collaborazioni plurime è la seguente:

- D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche" e ss.mm.ii.,
- DPR 10 gennaio 1957 n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" e ss.mm.ii.,
- D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 CNL- T.U. Scuola e ss.mm.ii.;
- DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii..

Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi retribuiti sono le seguenti:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSIO NARBONE"

Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT)

- Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ

Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872

ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) - www.alessionarbone.it



- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Pertanto, ferma restando per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità e dei divieti previsti dalla normativa cui si rimanda, si invitano gli interessati a produrre istanza al fine di ottenere la specifica autorizzazione.

Si ricorda che, qualora venga svolta un'attività incompatibile con la funzione ricoperta, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.



F.to La D.S. Dott.ssa Tecla Guzzardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993